

La conferma arriva da una sentenza della Corte d'appello di Torino di inizio febbraio

Il Ccnl del marketing operativo

Il contratto Anpit-Cisal inquadrato come l'unico di settore

DI ICONIO MASSARA*

Una recentissima pronuncia della corte d'appello di Torino n. 661/2022 del 01/02/2023, statuisce che il Ccnl Anpit-Cisal Marketing operativo è l'unico di settore anche ai fini del minimale contributivo.

Il principio giuridico era già stato anticipato in un precedente articolo pubblicato su questa testata il 17.01.2023, ed ora ha trovato la sua conferma giurisprudenziale nella sentenza in commento, che riveste grandissima importanza, sia per i principi affermati, che per il fo-

La sentenza fissa due principi: il minimale va basato sullo specifico Ccnl di settore e la comparazione si può effettuare solo quando è accertata la pluralità di contratti

ro, atteso che Torino ha sempre rappresentato una fonte di giurisprudenza condivisa, ed inoltre trattasi di sentenza collegiale di II grado.

I contenuti della sentenza non lasciano alcuno spazio ad interpretazioni diverse. La doglianza era legata al fatto che la società censura la sentenza lamentando che il tribunale avrebbe omesso di considerare la assoluta specificità ed unicità del Ccnl Anpit-Cisal/Anpit omettendo la doverosa indagine sulla sussistenza o meno nel caso di specie di una effettiva pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, pluralità che a norma dell'art. 2 comma 25 legge 549/95 costituisce il presupposto per la comparazione tra Ccnl. A sostegno dell'allegata inesistenza del requisito della pluralità di contratti collettivi per la medesima categoria l'appellante rileva che:

• Il Ccnl Confesercenti si applica a tutte le categorie del terziario e solo marginalmente al marketing senza alcun riferimento al marketing operativo mentre il ccnl Cisal/Anpit trova espressa applicazione alla categoria del marketing operativo;

• L'accordo quadro per la contrattazione di secondo livello 7.12.2012 non è un contratto collettivo strettamente inteso, appartiene ad un livello inferiore nelle fonti normative indicate dall'art. 1 dl 338/89 ed in ogni caso non è stato stipulato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative ma esclusivamente da Anasfim che rappresenta solo 60 aziende;

• L'attività di marketing operativo è diversa dal marketing comunemente inteso poiché consiste nell'erogazione di servizi di promozione operativa di prodotti...

In accoglimento integrale del motivo, la corte d'appello di Torino, riforma la sentenza di primo grado, statuendo dei principi giuridici di enorme rilievo, per la loro puntualità e specificità. Dispone la sentenza: La censura è fondata. Nel replicare al primo motivo di appello l'Inps premette di non avere mai messo in discussione né la genuinità né la legittimità né la corretta applicazione del Ccnl Cisal/Anpit ai dipendenti con mansioni di merchandiser e promoter ma afferma l'irrelevanza della questione ribadendo l'obbligo in capo all'ente previdenziale di raggugliare la contribuzione dovuta alla retribuzione prevista dalla contrattazione di un settore affine sottoscritta dalle oo.ss. maggiormente rappresentative.

Un primo passaggio rilevante si rinviene nelle difese dell'Inps, che sostiene di non contestare l'applicazione del Ccnl Anpit-Cisal, con un primo riconoscimento che merita rilievo, proprio perché proviene dall'istituto previdenziale.

Tuttavia, l'Inps tenderebbe a contestare l'applicazione del minimale contributivo, ritenendolo riconducibile ad un "contratto affine" che sarebbe quello del Commercio Confesercenti, sottoscritto da soggetti ritenuti dall'Inps maggiormente rappresentativi.

La sentenza ritiene palesemente infondato l'assunto dell'Inps e riforma

la sentenza di primo grado, asserendo perentoriamente che: L'Inps si limita ad invocare il rispetto del minimale contributivo senza confrontarsi con la censura svolta dalla e senza contestare in alcun modo la sussistenza degli elementi di fatto allegati dall'appellante a sostegno della diversità del lavoro svolto dagli addetti al marketing operativo e della conseguente inesistenza del presupposto per l'applicabilità dell'art. 1 dl 338/89 come interpretato dall'art. 2 comma 25 l. 549/95 (esistenza di una pluralità di contratti collettivi per la medesima categoria). ... il criterio della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali, previsto dall'art. 2, comma 25, della l. n. 549 del 1995, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui vi sia una pluralità di contratti collettivi nazionali intervenuti per la medesima categoria.

Pertanto la sentenza cristallizza due principi, e cioè che il minimale va basato sullo specifico Ccnl di settore, e che la comparazione si può effettuare esclusivamente quando è accertata la pluralità di contratti collettivi nel medesimo settore.

Continua la sentenza: In considerazione della condotta processuale dell'Inps possono quindi

Dai principi della sentenza si trae come logica conseguenza che, essendo il Ccnl Anpit-Cisal l'unico del settore, lo stesso è l'unico da applicare anche ai fini del minimale contributivo

ritenersi elementi di fatto pacifici ed incontestati tanto la specificità della professionalità dei promotori e dei merchandiser quanto la loro appartenenza ad una categoria diversa rispetto a quella degli addetti al marketing generico.

Pertanto la sentenza fis-



sa il principio che il Marketing operativo sia un settore distinto ed a se stante.

Posto ciò la sentenza conclude: Orbene, il preciso riferimento, per la determinazione dell'importo retributivo ai fini previdenziali, alla retribuzione dovuta ai lavoratori del settore marketing operativo, esclude che l'obbligo contributivo dell'imprenditore debba essere parametrato in base alla retribuzione dovuta in applicazione del contratto collettivo commercio. L'accertata inesistenza del presupposto della pluralità di contratti collettivi applicabili determina di per sé l'illegittimità della disapplicazione del contratto collettivo cui le parti, nell'esercizio del principio di libertà sindacale di cui all'art. 39 cost., hanno aderito. L'appello merita quindi accoglimento.

Quest'ultima parte della sentenza fissa in maniera certa i seguenti elementi giuridici: 1) esclude che alle imprese del Marketing operativo possa essere applicato ai fini del minimale contributivo il Ccnl Commercio di Confesercenti, e con esso impli-

citamente l'accordo di secondo livello Anasfim rivendicato dall'Inps, statuendo la specificità ed unicità del settore, con esistenza di un unico Ccnl del settore del Marketing operativo; 2) stabilisce, che non essendovi una pluralità di Ccnl nel settore, la disapplicazione operata dall'Inps è illegittima, e posta in violazione dell'art. 39 Cost. cristallizzando il principio di libertà sindacale, fondato sull'adesione della società ad Anpit, che ha stipulato il Ccnl di settore.

Dai principi espressi dalla sentenza si trae come logica conseguenza che, essendo il Ccnl del Marketing Operativo Anpit-Cisal l'unico del settore, lo stesso è l'unico da applicare anche ai fini del minimale contributivo, non essendovi, su scala nazionale un altro Ccnl comparabile, e, certamente, la Federazione di riferimento fondata da Anpit, che è Federmarketing, è comparativamente maggiormente rappresentativa nel settore.

***responsabile dipartimento affari legali Anpit**

© Riproduzione riservata